



I COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI SENATO DELLA REPUBBLICA

AUDIZIONE DELLA CIDA

9 SETTEMBRE 2008

CONSIDERAZIONI SUL DISEGNO DI LEGGE DELEGA PER IL LAVORO PUBBLICO

In relazione al ddl di delega al Governo sul lavoro pubblico (AS 847), in primo luogo si conferma la condivisione, da parte di questa organizzazione, delle linee generali del provvedimento sul riparto di competenze tra legge e contrattazione, sul potenziamento dei poteri e delle responsabilità dei dirigenti, sul rafforzamento della valutazione.

Sulla riforma dell'ARAN si chiede:

1. l'integrazione, con l'inclusione negli organi direttivi e nella struttura dell'Aran, come pure nei rispettivi Comitati di settore dei rappresentanti delle autonomie funzionali (Università, Istituti di istruzione);
2. la ridefinizione della struttura e delle competenze dei Comitati di settori per comprendervi una adeguata partecipazione della componente dirigenziale;
3. la partecipazione diretta e formale dei Comitati di settore ai tavoli di trattativa in ARAN per evitare fraintendimenti delle direttive e dei mandati a negoziare.

La questione dei quadri direttivi e delle alte professionalità rappresenta la carenza forse più grave, oggi, nelle pp.aa. Perciò, è necessario prevedere nel ddl norme che diano alle amministrazioni la possibilità di sviluppare una efficace politica dei quadri, incentivando i giovani laureati ad entrare e restare negli apparati. In sostanza, si tratta di individuare delle aree negoziali distinte per funzionari, ricercatori, docenti, professionisti, enucleandole dai comparti e collegandole alle aree dirigenziali, onde poter contrattare normative e retribuzioni specifiche per queste figure. E' già così per carriera prefettizia, carriera diplomatica, funzionari di Bankitalia, funzionari dell'Unione Europea, medici e professionisti della sanità pubblica.

Sulla valutazione:

per la dirigenza si condivide il rafforzamento dei sistemi anche ai fini dell'attribuzione degli incarichi. In generale si chiede che la valutazione sia svolta dall'organo gerarchicamente superiore al valutato che è a diretta conoscenza della persona.

Sulle sanzioni disciplinari l'ipotesi di illecito disciplinare di cui alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 6, va limitata alla condotta "gravemente" colposa del pubblico dipendente.

In ultimo, ma non per importanza, va posta l'esigenza di correggere due storture presenti nel decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge n. 133/2008. La prima è quella relativa alla possibilità di pensionare discrezionalmente i dipendenti con almeno quaranta anni di contributi (art. 72, comma 11). L'applicazione di questa norma ai dirigenti comporterà, infatti, una sorta di spoil system occulto e permanente, che porrebbe oltre duemila dirigenti nelle sole

Amministrazioni ed Enti centrali sotto il ricatto del licenziamento, creando i presupposti per un forte condizionamento della loro attività da parte della politica, in spregio dei principi costituzionali di imparzialità e di esclusiva finalizzazione del servizio dei pubblici funzionari all' interesse della Nazione. L'esigenza di ridurre il numero di dirigenti in servizio può essere soddisfatta in modo più razionale ed aderente ai principi generali dell'ordinamento vigente da un collegamento di tale riduzione con la diminuzione delle relative dotazioni organiche, salvaguardando il principio di volontarietà del pensionamento prima del limite di età e tenendo ferme le norme contrattuali in vigore sulla risoluzione consensuale.

La seconda distorsione riguarda il taglio dei fondi per la retribuzione accessoria, operato anche per i dirigenti dall' art. 67, commi 3 e 5, del decreto. Le opportune riduzioni dei Fondi contrattuali per la retribuzione accessoria possono essere regolate in modo più razionale, collegando le riduzioni stesse alle previste diminuzioni delle dotazioni organiche delle amministrazioni in questione, in modo da mantenere la quota esistente di risorse pro capite.

Giorgio Rembado
Vice Presidente CIDA